

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi
Dott. Marco Corali

Bergamo, 18 gennaio 2022

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 4/2022

LEGGE DI BILANCIO 2022 – PARTE SECONDA

La presente circolare prosegue l'analisi delle principali novità introdotte dalla L. 30.12.2021 n. 234 (c.d. "legge di bilancio 2022"), entrata in vigore l'1.1.2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310, S.O. n. 49, del 31.12.2021.

NOVITA' IN TEMA DI IVA ED ACCISE

* * * * *

1. ALIQUOTE IVA PRODOTTI PER L'IGIENE FEMMINILE

È introdotta l'aliquota IVA del 10% per i "prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile non compresi nel numero 1-quinquies della Tabella A, parte II-bis" (n. 114-bis della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72). In sostanza, si applica l'aliquota del 10%, ai prodotti per l'igiene femminile, laddove non sia già applicabile la più favorevole aliquota del 5% (prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili).

2. ALIQUOTE IVA SOMMINISTRAZIONI DI GAS PRIMO TRIMESTRE 2022

È stabilita, in via transitoria, l'aliquota IVA del 5%, in deroga a quella ordinariamente applicabile (10% o 22%), per le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

In precedenza, era stata prevista una misura analoga con riferimento alle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 (art. 2 del DL 130/2021).

3. REGIMI IVA ENTI ASSOCIATIVI – RINVIO AL 2024

Viene stabilito che le disposizioni di cui all'art. 5 commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del DL 146/2021 (conv. nella L. 215/2021), che modificano il regime IVA applicabile alle operazioni effettuate da taluni enti associativi, si applicano dall'1.1.2024.

In particolare:

- l'art. 5 comma 15-quater del DL 146/2021 stabilisce che alcune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da taluni enti associativi, finora escluse da IVA ai sensi dell'art. 4 commi 4, 5 e 6 del DPR 633/1972, rientrano nel campo di applicazione dell'imposta, anche se possono beneficiare, a determinate condizioni, del regime di esenzione IVA (art. 10 commi 4 - 6 del DPR 633/72);
- l'art. 5 comma 15-quinquies del DL 146/2021 estende la disciplina dettata sotto il profilo IVA per il regime forfetario, di cui all'art. 1 commi 58 - 63 della L. 190/2014, alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS) con ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro, ciò in attesa della piena operatività del Titolo X del codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017);
- l'art. 5 comma 15-sexies del DL 146/2021 precisa che le disposizioni di cui sopra valgono soltanto ai fini dell'IVA.

Il DL 146/2021 non ha indicato una specifica decorrenza per l'applicazione delle norme richiamate, per cui, in assenza di ulteriori prescrizioni di legge, esse si considerano efficaci dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto. Per effetto della legge di bilancio 2022, in ogni caso, le disposizioni si applicano a decorrere dall'1.1.2024.

4. PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE IVA

Viene stabilito che le percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina da parte dei produttori agricoli in regime IVA speciale ex art. 34 del DPR 633/72 sono fissate al 9,5% anche per l'anno 2022. Viene modificato, di conseguenza, l'art. 1 comma 506 ultimo periodo della L. 27.12.2017 n. 205.

5. ACCISA SULLA BIRRA

Con riguardo all'accisa sulla birra, sono previste le seguenti novità.

Accisa sulla birra artigianale

Alla birra artigianale prodotta da piccoli birrifici indipendenti, aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri, si applica l'aliquota di accisa, di cui all'Allegato I annesso al TUA (D.Lgs. 504/1995), ridotta del 50%, per il solo anno 2022.

Limitatamente a tale anno, alla birra realizzata dai predetti birrifici, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e inferiore a 60.000 ettolitri, si applica l'aliquota di accisa, di cui all'Allegato I annesso al TUA, in misura ridotta:

- del 30%, per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;
- del 20%, per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.

Misura generale dell'accisa sulla birra

Si stabilisce che l'aliquota di accisa relativa alla birra è rideterminata in misura pari a:

- euro 2,94 per ettolitro e per grado Plato, dall'1.1.2022 al 31.12.2022;
- euro 2,99 per ettolitro e per grado Plato, a decorrere dall'1.1.2023.

Modifiche al decreto relativo alla semplificazione dei microbirrifici

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2022, si provvederà alle conseguenti modifiche del DM 4.6.2019 "Semplificazione dei microbirrifici".

NOVITA' IN TEMA DI AGEVOLAZIONI FISCALI

* * * * *

6. SOSTITUZIONE DEL PATENT BOX CON "SUPER DEDUZIONE" PER COSTI DI RICERCA E SVILUPPO SU BENI IMMATERIALI

Viene riscritta la disciplina prevista dall'art. 6 del DL 146/2021 convertito nella Legge 146/2021 in relazione alla sostituzione del Patent box con la nuova "super deduzione" dei costi di ricerca e sviluppo.

In particolare, rispetto alla versione originaria:

- viene modificata la decorrenza delle nuove disposizioni, non più riguardante le opzioni esercitate dal 22.10.2021 (data di entrata in vigore del DL 146/2021) ma le opzioni relative al periodo d'imposta in corso al 22.10.2021, vale a dire il periodo d'imposta 2021 per i soggetti aventi esercizio coincidente con l'anno solare; contestualmente, viene previsto che non sono più esercitabili le opzioni per il Patent box con riferimento al periodo d'imposta 2021 (soggetti aventi esercizio coincidente con l'anno solare) e ai successivi;
- è stato previsto un incremento della misura percentuale della maggiorazione, dal 90% al 110%;
- sono stati esclusi dai beni agevolabili marchi d'impresa e *know how*;
- viene introdotto un meccanismo di c.d. "recapture" in base al quale, ove le spese agevolabili siano sostenute in uno o più periodi d'imposta in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali agevolabili, è possibile usufruire della maggiorazione del 110% di tali spese a decorrere dal periodo di imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale; la maggiorazione non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione ha ottenuto il titolo di privativa industriale;
- è stato eliminato il divieto di cumulo con il credito ricerca e sviluppo.

7. BONUS INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI "4.0" – PROROGA CON MODIFICHE

Ferma restando la disciplina "base" del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali prevista dall'art. 1 commi 1051 - 1063 della L. 178/2020, viene prorogata al 2025 l'agevolazione per i beni materiali e immateriali "4.0", rimodulandone la misura.

Credito d'imposta per beni materiali "4.0"

Alle imprese che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi indicati nell'Allegato A alla L. 232/2016, dall'1.1.2023 al 31.12.2025 (ovvero entro il termine "lungo" del 30.6.2026, a condizione che entro il 31.12.2025 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno

pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura (nuovo comma 1057-bis dell'art. 1 della L. 178/2020) del:

- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Credito d'imposta per beni immateriali "4.0"

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali "4.0", compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto:

- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023 (ovvero nel termine "lungo" del 30.6.2024 con prenotazione), nella misura del 20% del costo, nel limite massimo "annuale" di costi ammissibili pari a un milione di euro (nuovo comma 1058 dell'art. 1 della L. 178/2020);
- per gli investimenti effettuati dall'1.1.2024 al 31.12.2024 (ovvero entro il termine "lungo" del 30.6.2025 con prenotazione), nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro (nuovo comma 1058-bis dell'art. 1 della L. 178/2020);
- per gli investimenti effettuati dall'1.1.2025 al 31.12.2025 (ovvero entro il termine "lungo" del 30.6.2026 con prenotazione), nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro (nuovo comma 1058-ter dell'art. 1 della L. 178/2020).

8. CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO E INNOVAZIONE – PROROGA CON MODIFICHE

Viene prorogato, con alcune modifiche alla misura dell'agevolazione, il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, di cui all'art. 1 commi 198 - 206 della L. 160/2019.

Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo

Il credito per attività di ricerca e sviluppo è riconosciuto:

- fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022, in misura pari al 20% dei costi, con un limite massimo di 4 milioni di euro;
- dal periodo d'imposta successivo al 31.12.2022 (2023, per i soggetti aventi esercizio coincidente con l'anno solare) e fino a quello in corso al 31.12.2031, in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (nuovo comma 203-bis dell'art. 1 della L. 160/2019).

Credito d'imposta per attività di innovazione tecnologica

Il credito per attività di innovazione tecnologica è riconosciuto:

- fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 (2023, per i soggetti aventi esercizio coincidente con l'anno solare), in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni;
- dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (2024, per i soggetti aventi esercizio coincidente con l'anno solare) e fino a quello in corso al 31.12.2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (nuovo comma 203-ter dell'art. 1 della L. 160/2019).

Credito d'imposta per attività di *design* e ideazione estetica

Il credito per attività di *design* e ideazione estetica è riconosciuto:

- fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023, in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni;
- dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (2024, per i soggetti aventi esercizio coincidente con l'anno solare) e fino a quello in corso al 31.12.2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (nuovo comma 203-quater dell'art. 1 della L. 160/2019).

Credito d'imposta per attività di innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica

In merito alle attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito è riconosciuto:

- fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022, in misura pari al 15%, con un limite massimo di 2 milioni;
- per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022 (2023, per i soggetti aventi esercizio coincidente con l'anno solare), in misura pari al 10%, con un limite massimo di 4 milioni (nuovo comma 203-quinquies dell'art. 1 della L. 160/2019);
- dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (2024, per i soggetti aventi esercizio coincidente con l'anno solare) e fino a quello in corso al 31.12.2025, in misura pari 5%, con un limite massimo annuale di 4 milioni (nuovo comma 203-sexies dell'art. 1 della L. 160/2019).

9. CREDITO D'IMPOSTA PER LA QUOTAZIONE DELLE PMI – PROROGA CON MODIFICHE

Viene prorogato al 31.12.2022 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI (art. 1 comma 89 - 90 della L. 205/2017), riducendo però l'importo massimo dell'agevolazione da euro 500.000 a euro 200.000.

10. CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO – MODIFICHE RIGUARDANTI IL MOLISE

Viene modificato l'art. 1 comma 98 della L. 208/2015, adeguando il perimetro "geografico" di applicazione del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno (riconosciuto fino al 31.12.2022) a quanto previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Nello specifico, la modifica del perimetro coinvolge il Molise, che rientra ora nelle aree di cui all'art. 107 comma 1 lett. a) del TFUE (non più lett. c), determinando l'applicazione agli investimenti di un'intensità superiore del credito d'imposta.

11. CREDITO D'IMPOSTA PER IL RESTAURO DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI – PROROGA PER I TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA

Viene prorogato al 2022, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (c.d. "Sport bonus") di cui all'art. 1 comma 621 - 627 della L. 145/2018, nel limite complessivo di euro 13,2 milioni.

12. CREDITO D'IMPOSTA LIBRERIE – INCREMENTO RISORSE

Vengono incrementate di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, disciplinato dall'art. 1 comma 319 della L. 205/2017.

13. CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE EDITRICI PER L'ACQUISTO DELLA CARTA DEI GIORNALI - PROROGA

Viene prorogato per gli anni 2022 e 2023, rimodulandone la misura, il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, disciplinato dall'art. 188 del DL 34/2020 convertito nella Legge 77/2020.

Il credito d'imposta è riconosciuto:

- nella misura del 30% delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022;
- entro il limite massimo di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

14. CREDITO D'IMPOSTA PER SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA - PROROGA

Viene prorogato fino al 31.12.2023 il credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio di acqua potabile, per razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile.

15. CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE RELATIVE ALL'ATTIVITA' FISICA ADATTATA

Viene previsto un credito d'imposta, ai fini IRPEF, nel limite massimo complessivo di euro 1,5 milioni per il 2022, per le spese documentate sostenute per la fruizione di "attività fisica adattata" (c.d. attività fisica al servizio delle persone in difficoltà).

Le disposizioni attuative saranno definite in un successivo decreto.

16. CREDITO D'IMPOSTA PER SISTEMI DI ACCUMULO IN IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

Viene previsto un credito d'imposta IRPEF per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'art. 25-bis del DL 91/2014.

Tale credito è riconosciuto nel limite massimo complessivo di euro 3 milioni per l'anno 2022.

Le disposizioni attuative saranno definite in un successivo decreto.

17. CREDITO D'IMPOSTA PER IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO PRESSO I CENTRI AGROALIMENTARI

Viene riconosciuto un credito d'imposta:

- per le spese documentate, sostenute entro il 31.12.2022, relative all'installazione e messa in funzione di

impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle Regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;

- nella misura del 70% degli importi rimasti a carico del contribuente.

L'agevolazione è richiesta dal gestore del centro agroalimentare purché l'impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70% dei rifiuti organici prodotti dal medesimo centro agroalimentare.

Modalità di utilizzo

Il credito è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/1997, senza applicazione dei limiti alle compensazioni di cui all'art. 1 comma 53 della L. 244/2007 e di cui all'art. 34 della L. 388/2000.

Regime de minimis

Il credito d'imposta spetta nei limiti previsti dal regime *de minimis* di cui al regolamento UE 1407/2013.

Irrelevanza fiscale

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

18. FONDAZIONI BANCARIE A FAVORE DEL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA – ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA

Le fondazioni bancarie che, nell'ambito della propria attività istituzionale, effettuano versamenti al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile possono fruire, fino al 2024, dell'agevolazione di cui all'art. 1 comma 394 della L. 208/2015, la quale si sostanzia nel riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75% dei versamenti effettuati al suddetto fondo.

19. IMPOSIZIONE INDIRETTA FISSA PER TRASFERIMENTI NEL CONTESTO DI DELOCALIZZAZIONI

Viene inserita un'agevolazione ai fini dell'imposta di registro riguardante i trasferimenti di azienda nell'ambito della disciplina volta a disincentivare le delocalizzazioni.

In particolare, l'art. 1 comma 237 della legge di bilancio 2022 dispone che, in caso di cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, il trasferimento di immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni sconta l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna (in luogo dell'imposta proporzionale del 9% ordinariamente dovuta).

20. TRASFORMAZIONE DELLE DTA IN CREDITI DI IMPOSTA A FAVORE DI AGGREGAZIONI AZIENDALI – PROROGA E MODIFICHE

È modificata la disciplina della trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA) a fronte di operazioni di aggregazione aziendale di cui all'art. 1 commi 233 - 243 della L. 178/2020.

Proroga al 30.6.2022 del termine ultimo di accesso

All'art. 1 commi 233 e 238 della L. 178/2020, è sostituito il termine del 31.12.2021 con il termine del

30.6.2022, entro il quale accedere al beneficio.

Abrogazione del c.d. “bonus aggregazioni” per il 2022

Il termine ultimo per accedere al c.d. “bonus aggregazioni” di cui all’art. 11 del DL 34/2019 è, invece, anticipato dal 31.12.2022 al 31.12.2021.

Importo delle DTA trasformabili

In merito all’importo massimo di DTA che può essere trasformato da ciascun soggetto, per effetto delle modifiche all’art. 1 comma 234 della L. 178/2020, si affianca al limite del 2%, parametrato alla somma delle attività dei soggetti partecipanti, quello in valore assoluto, pari a euro 500 milioni.

Società che redigono il bilancio consolidato

Con riguardo alle società, partecipanti alle operazioni di aggregazione aziendale in esame, che redigono il bilancio consolidato, è disposto che, ai fini del computo del suddetto limite quantitativo del 2%, si considerano le attività risultanti dall’ultimo bilancio consolidato disponibile (e non, quindi, le attività risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater del Codice Civile).

Inoltre, come precisato dalla Relazione illustrativa al Disegno di Legge di bilancio 2022, si estende il beneficio della conversione delle DTA in crediti di imposta a tutte le perdite riportate a nuovo da parte della consolidante, indipendentemente dal soggetto che apporta le perdite.

Soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo

L’agevolazione opera anche nei confronti dei soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359 comma 1 n. 1 del Codice Civile, fermo restando che (art. 1 comma 238 della L. 178/2020):

- il controllo va acquisito mediante operazioni diverse da quelle oggetto di agevolazione;
- l’efficacia giuridica delle operazioni di fusione, scissione o conferimento, oggetto di agevolazione, deve avvenire entro 2 anni (termine così sostituito al precedente termine di un anno) dalla data di acquisizione del controllo.

NOVITA’ IN TEMA DI IMMOBILI

* * * * *

21. PROROGA DELLE MISURE IN FAVORE DELL’ACQUISTO DELLA CASA DI ABITAZIONE PER GLI UNDER 36

Vengono prorogate alcune misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti *under 36*.

Agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte di soggetti infratrentaseienni

Con la modifica dell’art. 64 comma 9 del DL 25.5.2021 n. 73 (conv. nella L. 23.7.2021 n. 106), l’agevolazione “Prima casa *under 36*” è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2022.

L’agevolazione in commento riguarda l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte di soggetti di età inferiore a 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000 euro e consiste:

- nell’esonero dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo;
- nell’esonero dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione

degli immobili agevolati.

Per poter applicare il beneficio devono sussistere, oltre alle condizioni sopra indicate, tutte le condizioni previste per l'acquisto della "prima casa" dalla nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986.

Accesso al Fondo di garanzia per la prima casa

È prorogato al 31.12.2022 il termine per presentare le domande per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di soggetti *under 36*, titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'art. 1 della L. 92/2012, con ISEE non superiore a 40.000 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80% (art. 64 comma 3 del DL 25.5.2021 n. 73, conv. nella L. 23.7.2021 n. 106).

Per tali soggetti, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.

22. PROROGA DELLE MISURE EMERGENZIALI DI SOSPENSIONE DEI MUTUI PRIMA CASA

La norma proroga al 31.12.2022 l'accesso straordinario al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa (c.d. "Fondo Gasparrini") ex art. 54 comma 1 DL 18/2020, con conseguente sospensione del pagamento delle rate, per:

- lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori, alle condizioni previste dall'art. 54 comma 1 lett. a) del DL 18/2020;
- cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, alle condizioni previste dall'art. 54 comma 1 lett. a-bis) del DL 18/2020.

Fino al 31.12.2022 è consentito l'accesso al Fondo anche per mutui di importo non superiore a euro 400.000; per quelli a favore di contraenti che già fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa; per i mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.

23. TRASFERIMENTI IMMOBILIARI

Si tratta di una norma espressamente qualificata di interpretazione autentica (quindi di portata retroattiva) dell'art. 32 comma 2 del DPR 601/73, in tema di agevolazioni per le imposte d'atto per l'edilizia convenzionata.

In particolare, viene disposto che il richiamo, contenuto nell'art. 32 comma 2 del DPR 601/73 "agli atti di trasferimento della proprietà immobiliare delle aree destinate all'edilizia economica popolare di cui al titolo III della legge 22.10.1971, n. 865" va riferito, nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, "agli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali".

Pertanto, gli atti di trasferimento di aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle leggi della Provincia autonoma di Bolzano, scontano (retroattivamente) l'imposta di registro fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali.

24. RIDUZIONE IMU PER I PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO

Per il solo anno 2022, viene stabilito che l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, è ridotta al 37,5%.

25. AGEVOLAZIONE IMU PER I COMMERCianti NEI COMUNI CON MENO DI 500 ABITANTI

Per gli anni 2022 e 2023, in via sperimentale, viene stabilito che gli esercenti attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, possono beneficiare di un contributo per il pagamento dell'IMU.

I criteri e le modalità di fruizione dell'agevolazione saranno stabiliti da un successivo DM, nel rispetto dei limiti sugli aiuti "de minimis".

26. TERRENI DEI COLTIVATORI DIRETTI E IAP – PROROGA DELL'ESENZIONE IRPEF

È prorogata anche per il 2022 l'agevolazione prevista dal comma 44 dell'art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione a redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.

Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP dal 2017 al 2022

Dal 2017 e fino al 2022 la disciplina fiscale dei terreni in argomento è la seguente:

- i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;
- i terreni che vengono affittati per essere coltivati continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l'esenzione dall'IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.

27. FONDO DI SOLIDARIETA' PER PROPRIETARI DI IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE

È istituito presso il MEF un Fondo di solidarietà volto all'erogazione di un contributo per i proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale non utilizzati per effetto della denuncia all'Autorità giudiziaria dei reati di cui agli artt. 614 comma 2 c.p. (violazione di domicilio) e 633 c.p. (occupazione abusiva).

Decreto attuativo

L'attuazione della disposizione è demandata ad un decreto da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

NOVITA' IN TEMA DI RISCOSSIONE

* * * * *

28. LIMITE ANNUO DI CREDITI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 O RIMBORSABILI SU CONTO FISCALE – INCREMENTO A 2 MILIONI DI EURO A REGIME

Viene disposto l'innalzamento a euro 2 milioni, a decorrere dall'1.1.2022, del limite annuo, previsto dall'art. 34 comma 1 della L. 388/2000, dell'ammontare, cumulativo, dei crediti d'imposta e contributivi che possono

essere:

- utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997;
- ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.

La legge di bilancio 2022 mette quindi a regime il limite di 2 milioni di euro già previsto, per il solo anno 2021, dall’art. 22 del DL 73/2021.

Si ricorda che, per il solo anno 2020, il limite in esame era stato incrementato da euro 700.000 a un milione di euro (art. 147 del DL 34/2020).

Subappaltatori edili

Il limite di 2 milioni di euro “assorbe” quindi il limite di un milione di euro previsto, a regime, per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari registrato nell’anno precedente sia costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (art. 35 comma 6-ter del DL 223/2006).

Crediti d’imposta agevolativi

Il limite di cui all’art. 34 della L. 388/2000 non è applicabile ai crediti d’imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale (cfr. R.M. 24.5.1999 n. 86), per i quali tuttavia vige l’apposito limite di 250.000 euro introdotto dall’art. 1 comma 53 della L. 244/2007 (salvo esplicite esclusioni dalla sua applicazione).

29. CARTELLE DI PAGAMENTO – POSTICIPAZIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO

L’art. 2 del DL 146/2021 ha previsto che, in relazione alle cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021, il termine di pagamento non è di 60 giorni ma di 180 giorni.

Per effetto della legge di bilancio 2022, il maggior termine per il pagamento dei 180 giorni viene esteso alle cartelle di pagamento notificate dall’1.1.2022 al 31.3.2022.

Nel lasso temporale dei 180 giorni il debitore non è inadempiente, dunque non può essere destinatario di misure cautelari oppure esecutive.

Il termine per il ricorso rimane invece di 60 giorni, in quanto non c’è alcun riferimento al termine dell’art. 21 del D.Lgs. 546/92.

Nulla cambia per gli accertamenti esecutivi, in merito ai quali il pagamento continua a dover avvenire entro il termine per il ricorso.

30. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – BLOCCO DEI PAGAMENTO DELLE P.A.

Quando una Pubblica Amministrazione deve effettuare un pagamento almeno pari a euro 5.000, invia una segnalazione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ove risultino carichi pendenti almeno pari a euro 5.000, il pagamento viene sospeso e si attiva il pignoramento presso terzi delle somme, che vengono corrisposte all’Agente della Riscossione stesso.

Tale procedura, prevista dall’art. 48-bis del DPR 602/1973, non opera in merito alle somme che l’Agenzia delle Entrate eroga al contribuente a titolo di contributo a fondo perduto, previsto dalla legislazione emergenziale.

L’esclusione dal blocco dei pagamenti opera a partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di

bilancio 2022.

31. SERVIZIO NAZIONALE DI RISCOSSIONE

Il servizio nazionale di riscossione, gestito dall'ente Agenzia delle Entrate-Riscossione (unico Agente della Riscossione per l'intero territorio nazionale), potrà nel prossimo futuro essere reso più efficiente.

Si propone infatti di implementare la sinergia tra l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, anche mediante il trasferimento di personale da un ente all'altro.

Nulla muta relativamente alla posizione del contribuente. Rimangono invariati i poteri a disposizione dell'Agente della Riscossione, per quanto riguarda le misure cautelari (fermi, ipoteche) o esecutive.

32. AGGI DI RISCOSSIONE

Viene interamente riformulato l'art. 17 del D.Lgs. 112/99, con l'intento di superare l'attuale sistema dell'aggio di riscossione.

Allo stato attuale:

- per le cartelle di pagamento, l'aggio è a carico del contribuente per il 3% delle somme riscosse se paga entro i termini, oppure per il 6% se paga oltre i 60 giorni dalla notifica;
- per gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito, l'aggio è a carico del debitore per il 6% solo se questi si rende inadempiente e dunque non paga quanto intimato nei termini di legge.

Dall'1.1.2022, invece, ci sarà una riformulazione dell'aggio, subordinata all'approvazione di un apposito decreto ministeriale.

Testualmente, ci sarà *“una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera a)”*, per la cui entità occorre quindi attendere il decreto.

Rimane la necessità che il debitore si accolli le spese “vive” per le attività di riscossione e cautelari. Anche l'entità di tali spese verrà fissata con un decreto di natura non regolamentare.

Per i carichi affidati sino al 31.12.2021 rimane in vigore l'aggio di riscossione come disciplinato dall'art. 17 del D.Lgs. 112/1999 ante modifica.

33. AGEVOLAZIONI DELLA LEGISLAZIONE EMERGENZIALE – RECUPERO E CONTROLLI

Salvo esista una disciplina specifica, come avviene ad esempio per il superbonus 110%, il recupero delle agevolazioni introdotte dalla legislazione emergenziale indebitamente fruite avviene con avviso di recupero del credito di imposta.

Tale avviso, a pena di decadenza, va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

Operano i consueti poteri previsti dai DPR 600/1973 e 633/1972, mentre per il contenzioso valgono le regole del D.Lgs. 546/1992.

34.SOSPENSIONE VERSAMENTI SETTORE SPORTIVO

In favore di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020, sono sospesi i termini di versamento relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, operate in qualità di sostituto d'imposta, dall'1.1.2022 al 30.4.2022;
- ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL (compresi i termini relativi agli adempimenti), dall'1.1.2022 al 30.4.2022;
- all'IVA, in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
- alle imposte sui redditi, in scadenza dal 10.1.2022 al 30.4.2022.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza maggiorazioni o interessi, in unica soluzione entro il 30.5.2022, oppure in un massimo di 7 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Inoltre, la norma specifica che:

- il versamento della prima rata deve avvenire entro il 30.5.2022;
- il versamento relativo al mese di dicembre 2022 deve essere effettuato entro il 16 di detto mese.

ALTRE NOVITA' FISCALI

* * * * *

35.SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI DEL PROFESSIONISTA IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO

È prevista la sospensione della decorrenza di termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o infortunio dello stesso, nonché un'esclusione da responsabilità per professionista e cliente, in caso di ricovero per grave malattia o infortunio del primo.

Sospensione

In caso di:

- malattia o infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro (comma 927);
- infortunio, anche non avvenuto in occasione di lavoro e malattia ancorché non correlata al lavoro (comma 928);
- parto prematuro della libera professionista;
- interruzione di gravidanza oltre il terzo mese;
- decesso del libero professionista;

i termini relativi agli adempimenti tributari sono sospesi dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari (per periodi superiori a 3 giorni) fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. Per il caso di morte, i termini sono sospesi per 6 mesi dalla data del decesso. Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

Per le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento è stato sospeso, si applicano gli interessi al tasso

legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

Esclusione della responsabilità

Si prevede, inoltre, che, in caso di ricovero (o cure domiciliari se sostitutive del ricovero) per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, al libero professionista o al suo cliente non sia imputata alcuna responsabilità per la scadenza di un termine tributario stabilito in favore della Pubblica Amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei 60 giorni successivi.

Sebbene il richiamo non sia esplicito, si ritiene che all'ipotesi di ricovero per infortunio o grave malattia siano equiparati anche:

- il parto prematuro della libera professionista;
- l'interruzione della gravidanza oltre il terzo mese;
- il decesso del libero professionista.

Documentazione

La sospensione dei termini per gli adempimenti e l'esclusione della responsabilità si applicano solo in presenza di:

- un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare;
- un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante. Per il caso di parto prematuro, il certificato medico deve attestare lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto.

Copia dei mandati professionali e del certificato medico va consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta certificata (PEC), ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni.

In caso di interruzione della gravidanza, l'invio della documentazione deve avvenire entro il 15° giorno dall'evento; per l'ipotesi di decesso del libero professionista, è il cliente a dover trasmettere, nelle modalità anzidette, ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, il mandato entro 30 giorni dal decesso.

Accertamento e sanzioni

La Pubblica Amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti.

Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.750 e con l'arresto da 6 mesi a 2 anni. Ogni altra violazione ai sensi delle disposizioni del presente articolo è punita con una sanzione pecuniaria da euro 250 a euro 2.500.

Le sanzioni suddette si applicano, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti suindicati.

36. ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO CERTIFICATI DIGITALI

Viene estesa all'anno 2022 l'operatività dell'esenzione dall'imposta di bollo per i certificati anagrafici digitali,

ottenuti tramite l'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), inizialmente limitata al solo anno 2021 dall'art. 62 comma 3 quarto periodo del D.Lgs. 82/2005.

37. ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO TIROCINI

Viene prorogata di un ulteriore anno (anche per l'anno 2022) l'esenzione dall'imposta di bollo, introdotta (limitatamente al 2021) dall'art. 10-bis del DL 22.3.2021 n. 41 ("Sostegni"), sulle convenzioni per i tirocini di formazione e orientamento.

38. RINVIO DI "PLASTIC TAX" E "SUGAR TAX"

È differita all'1.1.2023 la decorrenza dell'efficacia relativa alla disciplina:

- dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. "Plastic tax");
- dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. "Sugar tax").

ALTRE NOVITA'

* * * * *

39. MISURE PER IL SOSTEGNO AL CREDITO DELLE IMPRESE

Le disposizioni intervengono su:

- Fondo di Garanzia PMI (art. 13 del DL 23/2020);
- Garanzia SACE (art. 1 del DL 23/2020);
- Garanzia green (art. 64 del DL 76/2020).

Fondo di Garanzia PMI

È prorogata al 30.6.2022 l'operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti, in una logica di progressiva eliminazione (c.d. "phasing out") delle misure emergenziali.

In particolare:

- a partire dall'1.4.2022, la garanzia non sarà più concessa a titolo gratuito, bensì previo pagamento di una commissione da versare al Fondo *una tantum* (nuovo art. 13 comma 1 lett. a) del DL 23/2020);
- la garanzia per operazioni fino a euro 30.000 è ridotta, a partire dall'1.1.2022, all'80% e il rilascio della garanzia è subordinato, dall'1.4.2022, al pagamento di una commissione da versare al Fondo (nuovo art. 13 comma 1 lett. m) del DL 23/2020).

Inoltre, è prorogata al 30.6.2022 l'operatività della garanzia per operazioni fino a euro 30.000 in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 13 comma 12-bis del DL 23/2020).

Per il periodo dall'1.7.2022 al 31.12.2022 è previsto un regime intermedio di operatività, non essendo nota attualmente la disciplina comunitaria che sarà vigente nel secondo semestre del 2022, per cui:

- l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a euro 5 milioni;
- la garanzia è concessa previa applicazione del modello di valutazione di cui alla Parte IX lett. A delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo, ferma

l'ammissibilità dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione;

- le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione sono garantite dal Fondo nella misura massima del 60 % dell'importo della medesima operazione finanziaria, anziché dell'80%.

Garanzia SACE

Il comma 59 dell'art. 1 della legge di bilancio 2022 proroga al 30.6.2022 l'operatività della Garanzia SACE (art. 1 del DL 23/2020).

Garanzia green

È prevista una semplificazione procedurale per le garanzie concesse da SACE sui finanziamenti a favore di progetti del *green new deal* (art. 64 del DL 76/2020), disponendo che le risorse destinate a tale misura siano determinate con la legge di bilancio, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente da questa.

40. NUOVO IMPORTO FINANZIABILE CON MICROREDITO

La norma modifica le disposizioni in tema di microcredito (art. 111 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385) prevedendo:

- l'elevazione da euro 40.000 a euro 75.000 dell'importo massimo delle operazioni di microcredito;
- l'eliminazione del riferimento alla necessità che i finanziamenti siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro;
- la previsione che i soggetti finanziatori possano concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza il limite di euro 75.000, e comunque per un importo non superiore a euro 100.000.

Disposizioni attuative

Le disposizioni attuative emanate dal MEF, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 111 comma 5 del D.Lgs. 1.9.93 n. 385:

- nell'individuare i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, prevederanno una durata dei finanziamenti fino a 15 anni;
- nel disciplinare i limiti oggettivi di volume delle attività, condizioni economiche applicate e ammontare massimo dei singoli finanziamenti, escluderanno alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale.

41. NUOVA SABATINI – PROROGA CON MODIFICHE

Viene rifinanziata la “Nuova Sabatini” di cui all'art. 2 del DL 69/2013, in misura pari a:

- euro 240 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
- euro 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
- euro 60 milioni per l'anno 2027.

Inoltre, viene reintrodotta il riconoscimento del contributo in più quote, secondo le modalità previste con decreto. La possibilità di corresponsione in un'unica soluzione del contributo è prevista solo in caso di finanziamento di importo non superiore a euro 200.000.

42. SOSPENSIONE DELLA VERIFICA DELLA PREVALENZA SU PRODUTTORI AGRICOLI COLPITI DA CALAMITA'

Viene sospesa la verifica del criterio della prevalenza recato dall'art. 2135 del Codice Civile per i produttori agricoli colpiti da calamità naturali, eventi epidemiologici, epizootie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 102/2004.

Gli imprenditori agricoli, pertanto, mantengono la loro qualifica anche se, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a 3 anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionano di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.

43. MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN TEMA DI APPALTO

È introdotto nel codice civile l'art. 1677-bis del Codice Civile, a mente del quale, se l'appalto ha ad oggetto, congiuntamente, la prestazione di più servizi relativi alle attività di ricezione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo ad un altro, si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili.

44. CONCLUSIONE DEL PROGRAMMA CASHBACK

Le disposizioni stabiliscono la conclusione al 31.12.2021 del programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (c.d. "cashback", disciplinato all'art. 1 comma 288 - 290 della L. 160/2019 e attuato dal decreto del MEF 24.11.2020 n. 156).

Resta ferma la sospensione del programma per il periodo dall'1.7.2021 al 31.12.2021.

45. ESENZIONE DAL CANONE UNICO PER LE ATTIVITA' COLPITE DA SISMA

Per l'anno 2022, il canone unico di cui all'art. 1 comma 816 - 847 della L. 160/2019 non è dovuto per le attività, individuate dall'art. 1 comma 997 della L. 145/2018, con sede legale od operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici che si sono verificati dal 24.8.2016, ricompresi nei Comuni indicati negli Allegati 1, 2 e 2-bis al DL 189/2016.

46. AGEVOLAZIONE PER LE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO

Sono prorogate fino al 31.3.2022 le agevolazioni a sostegno delle imprese di pubblico esercizio.

Dall'1.1.2021 al 31.3.2022, in particolare:

- sono esonerate dal pagamento del "canone unico" le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;
- sono esonerate dal pagamento del canone di concessione di cui al comma 837 dell'art. 1 della L. 160/2019 i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio di attività commerciali su aree pubbliche di cui al D.Lgs. 114/98;
- non è dovuta l'imposta di bollo di cui al DPR 642/72 sulle domande di nuove concessioni per l'occupazione del suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, presentate per via telematica, mediante

istanza all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al DPR 160/2010;

- non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del DLgs. 42/2004 la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. 287/1991, di strutture amovibili (*dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali all'attività svolta.

47. INCENTIVI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SUI VEICOLI

In via sperimentale, sono previsti incentivi per coloro che, entro il 31.12.2022, installano un sistema di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G e procedono alla relativa omologazione in Italia del veicolo modificato.

L'incentivo consiste in un duplice vantaggio:

- il riconoscimento di un contributo pari al 60% del costo sostenuto per la riqualificazione del veicolo fino ad un massimo di euro 3.500;
- un contributo, sempre pari al 60% delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al PRA, all'imposta di bollo e all'IPT.

48. MISURE A SOSTEGNO DELL'INDUSTRIA TESSILE

Si attribuisce al Comune di Prato un contributo di euro 10 milioni per l'anno 2022, volto al sostegno economico delle imprese del settore tessile pratese, per attività di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera.

49. INCENTIVI ALL'IMPRENDITORIA AGRICOLA FEMMINILE

Si estendono all'imprenditoria femminile le agevolazioni (concessione di mutui agevolati per gli investimenti e contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile), già previste dall'art. 9 comma 1 del D.Lgs. 21.4.2000 n. 185 per le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile.

50. FINANZIAMENTI IN FAVORE DI COOPERATIVE

Per i finanziamenti a favore di piccole imprese in forma di società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi, il MISE si avvale delle società finanziarie costituite ai sensi dell'art. 17 comma 2 della L. 27.2.1985 n. 49 (e non più degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie).

51. FONDO ROTATIVO PER LE OPERAZIONI DI VENTURE CAPITAL

Si estende l'ambito di operatività del Fondo rotativo per le operazioni di *venture capital* di cui all'art. 1 comma 932 della L. 27.12.2006 n. 296.

In particolare, modificando il comma 2 secondo periodo dell'art. 18-quater del DL 34/2019, si stabilisce che le relative risorse possano essere investite anche:

- in *start up*, ivi incluse quelle innovative di cui all'art. 25 del DL 18.10.2012 n. 179, e in piccole e medie imprese innovative di cui all'art. 4 del DL 24.1.2015 n. 33;
- in quote o azioni di uno o più Fondi per il *Venture Capital*, come definiti dall'art. 31 comma 2 del DL 6.7.2011 n. 98, o di uno o più fondi che investono in Fondi per il *Venture Capital*, gestiti da Invitalia Ventures SGR S.p.A. - Invitalia SGR, allo scopo di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane oggetto di investimento e anche senza il co-investimento di Simest S.p.A. o Finest S.p.A..

52. CARD CULTURA 18

A decorrere dall'1.1.2022, si dispone l'assegnazione della *card* cultura elettronica, in favore dei soggetti:

- residenti in Italia e in possesso, ove necessario, di un valido permesso di soggiorno;
- nell'anno del compimento del 18° anno di età.

Il *bonus* cultura in esame è utilizzabile per acquistare:

- biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematografiche e spettacoli dal vivo;
- libri;
- abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale;
- musica registrata;
- prodotti dell'editoria audiovisiva;
- titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, a monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;
- nonché per sostenere i costi relative ai corsi di musica, teatro o lingua straniera.

Esclusione dal reddito imponibile

Le somme assegnate con la *card* cultura diciottenni non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo ISEE.

53. BONUS TV

Sono rifinanziate per il 2022 le risorse per i contributi per l'acquisto di apparecchi TV, con o senza rottamazione, di cui agli artt. 1 comma 1039 lett. c) della L. 205/2017 e 1 comma 614 della L. 178/2020.

Sono altresì previste semplificazioni per l'acquisto e l'installazione di *decoder* da parte degli ultrasessantenni.

* * * * *

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.


Dott. Alessandro Michetti